SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 febbraio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011.

Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante: «Interventi necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 893 e successive modificazioni, in particolare apportate dal protocollo firmato a Parigi il 10 maggio 1948, reso esecutivo con legge 13 giugno 1952, n. 687, dal protocollo del 16 novembre 1966 ed dal protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314;

Visto il regolamento generale del dossier di registrazione dell'EXPO Milano 2015;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, Italia, in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti del Governo Italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE), convertito con la legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 14 del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, in base al quale il sindaco di Milano pro-tempore è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria dell'EXPO Milano 2015 e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione Lombardia ed i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compreso un tavolo istituzionale per il Governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro-tempore, nonché stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni;

Tenuto conto delle disposizioni in tema di organizzazione delle esposizioni universali, con particolare riguardo al ruolo di rappresentanza, vigilanza e coordinamento nei confronti del BIE per la realizzazione del grande Evento EXPO Milano 2015;

Sentito il presidente della regione Lombardia;

Sentito il presidente della provincia di Milano;

Sentito il sindaco della città di Milano;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 è aggiunta la seguente lettera: "*m)* nomina il Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, ai sensi dell'art. 13 della convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 11 novembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri , registro n. 2, foglio n. 82

12A01345

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2012.

Dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza dei gravi eventi alluvionali verificatisi in Bulgaria nel corso della prima decade del mese di febbraio 2012.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerate le eccezionali condizioni meteo-climatiche che nelle ultime settimane stanno interessando i Paesi dell'Europa, in particolare orientale, determinando ovunque situazioni di criticità diffusa, che hanno indotto la Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile della Commissione europea all'attivazione del Meccanismo Europeo di protezione civile;

Considerato che nel corso della prima decade del mese di febbraio 2012 il territorio della Bulgaria è stato investito da eccezionali precipitazioni piovose e nevose e che, come conseguenza di tali eccezionali eventi il cedimento degli argini del bacino di contenimento della diga di Ivanovo ha causato l'inondazione del villaggio di Biser nonché la morte di diverse persone, per cui è stato proclamato lo stato di emergenza;

Considerato che altri insediamenti della zona sono minacciati dal rischio di un secondo cedimento del muro della diga Ivanovo sempre nei pressi del paese di Biser e che altre due dighe (Ivaylovgrad e Studen Kladenets) sono al limite di capienza;

Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio connessa al perdurare di previsioni meteorologiche avverse;

Considerato che la Repubblica di Bulgaria ha indirizzato ai Paesi europei una richiesta di assistenza attraverso il sistema di interscambio di informazioni ed allerta tra le Autorità di protezione civile europee, Common Emergency Communication and Information System (CECIS);

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di carattere umanitario finalizzate a favorire la ripresa di una vita ordinaria, anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Sentito il Ministro degli Affari Esteri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 è dichiarato, a decorrere dal giorno 6 febbraio 2012, lostato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione della Bulgaria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

Il Presidente: MONTI

12A01811

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Dicuseara Valeriu Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. DICUSARA Valeriu Lucian, nato il 29 luglio 1973 a Focsani (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Inginer – profilul Mecanic, specializarea Tehnologia constructiilor de masini" conseguito presso l'"Universitatea Dunarea de Jos" di Galati nel giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia all'ingegnere industriale iscritto nella sezione A, per cui è necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. DICUSEARA Valeriu Lucian, nato il 29 luglio 1973 a Focsani (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di "Inginer – profilul Mecanic, specializarea Tehnologia constructiilor de masini", quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie; scritta e orale: 1) Impianti chimici.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia sopra individuata.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia sopra indicata, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui sopra. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 2 febbraio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01625

DECRETO 2 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Mideros Lilia Marina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Mideros Lilia Marina, nata il 2.7.1961 a Tumaco Narino (Colombia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Biologa», ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Biologa» presso la «Universidad de Guayaquil» nel 1996;

Considerato che ha documentato di aver eseguito la registrazione del detto titolo presso il Consiglio Nazionale di Educazione Superiore e di essere iscritta al «Colegio de Biologos de Guayaquil», requisiti necessari per l'esercizio della professione di biologo in Ecuador;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27.10.2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante dell'Ordine Nazionale dei biologi;

Considerato altresì che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, si ritiene necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394. e successive modificazioni;

Visto l'articolo 22 comma 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Mideros Lilia Marina, nata il 2.7.1961 a Tumaco Narino (Colombia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Biologo», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale su: Genetica.

La candidata dovrà presentare all'Ordine nazionale dei biologi domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scrit-

to: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia sopra individuata. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia sopra indicata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia certificazione all'interessata dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi, Sezione A.

Roma, 2 febbraio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01627

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Kobos Katarzyna Agnieszka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Kobos Katarzyna Agnieszka, nata a Busko-Zdroj (Polonia) il 2 agosto 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del suo titolo accademico professionale polacco ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A - e l'esercizio della medesima professione in Italia;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Preso atto che è in possesso del titolo accademico triennale in Biologia nel luglio 2004 e un titolo specialistico biennale di "Magistra" in Biologia nel settembre 2006, conseguiti entrambi presso la "Akademia Swietokrzyska" di Kielce;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente polacca detto titolo configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3.1 lettera *e)* della direttiva n. 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 20 gennaio 2012;

Sentito il conforme parere dell'Ordine Nazionale dei biologi, nella persona del commissario straordinario, nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di "biologo" e l'iscrizione all'albo nella Sezione A, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Kobos Katarzyna Agnieszka, nata a Busko-Zdroj (Polonia) il 2 agosto 1980, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di "Magistra, na kierunku Biologia", quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo dei "biologi" - Sezione A.

Roma, 8 febbraio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01623

DECRETO 8 febbraio 2012.

Riconoscimento, al sig. Caye Christian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. CAYE Christian, nato il 25 giugno 1975 a Salerno, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A – settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

Considerato che il richiedente ha conseguito un titolo accademico quinquennale di "Diplome d'Ingenieur – specialitè Genie Civil Urbanisme" nel luglio 1997 presso l'"INSA-Institut National des Sciences Appliquées de Lyon";

Considerato che questo titolo accademico detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 17 novembre 2011;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerata la formazione seguita dal richiedente che risulta essere completa per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui non è necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. CAYE Christian, nato il 25 giugno 1975 a Salerno, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "Ingenieur", quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A – settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Roma, 8 febbraio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A01624

DECRETO 8 febbraio 2012.

Proroga termini per mancato funzionamento degli Uffici giudiziari di Roma Capitale e dei Comuni della provincia di Roma compresa la Corte di Cassazione.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le ordinanze del Prefetto della provincia di Roma del 3 e 4 febbraio 2012, che hanno disposto la chiusura degli Uffici giudiziari di Roma Capitale e dei Comuni della provincia di Roma, a causa della grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche, il giorno 3 febbraio dalle ore 14, il giorno 4 febbraio e il giorno 6 febbraio 2012, tranne che per i servizi di emergenza;

Considerato pertanto che ricorre il presupposto della proroga dei termini di decadenza per effetto del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza della chiusura di tutti gli Uffici giudiziari di Roma Capitale e dei Comuni della provincia, il giorno 3 febbraio dalle ore 14, il giorno 4 febbraio e il giorno 6 febbraio 2012, per la grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 febbraio 2012

Il Ministro: SEVERINO

12A01784

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 dicembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Badge SC.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 2011 dall'impresa Isagro S.p.A. con sede legale in Milano, via Caldera 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BADGE SC contenente la sostanza attiva rame matallo (50% da ossicloruro, 50% da idrossido), uguale al prodotto di riferimento denominato Airone registrato al n. 3640 con D.D. in data 30 maggio 1980 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 3 marzo 2009, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Airone;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione dei composti del rame nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva rame da ossicloruro;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 luglio 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro il 31 maggio 2012, pena la revoca dell' autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 luglio 2014, l'Impresa Isagro S.p.A.con sede legale in Milano, via Caldera 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BADGE SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0.5 - 1 - 10 - 20.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Isagro Spa - Adria Cavanella Po (RO); Isagro Spa - Aprilia (Latina).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15251.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BADGE SC
Sospensione concentrata
Anticrittogamico rameico

COMPOSIZIONE (riferita a 100 g)
Rame metallo
(50% da ossicloruro tetraramico e 50% da idrossido)g. 20 (=272 g/l)
Coformulanti ....q.b. a g. 100

Contiene sale sodico dell'1-2-benzisotiazolinone: può causare una reazione allergica

Registrazione Ministero della Salute n° del

ISAGRO S.p.A - Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Tel. 02 409011 (centr.) - 02 40901276 (sett. Qualità)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di rischio (R): Altamente tossico per gli organismi acquatici: può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico **Consigli di prudenza (S):** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, ne fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.
Stabilimento di produzione: Isagro S.p.A - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina).
Contenuto netto: 0,5 l - 1 l 10 - 20 l
Partita N°......

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un anticrittogamico in sospensione concentrata a base di ossicloruro e idrossido di rame. BADGE SC è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee ed arboree.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le quantità indicate si intendono per 100 litri di acqua, se non diversamente specificato, e per trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha nelle altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
VITE - Peronospora, azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario: intervenire preventivamente alla dose di 200-300 ml (pari a 2-3 litri per ettaro), ripetendo i trattamenti preferibilmente ogni 7-8 giorni. Nel caso di elevata pressione infettiva o condizioni atmosferiche particolarmente piovose, può essere utile innalzare la dose a 400 ml (pari a 4 litri per ettaro).
AGRUMI - Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto. Batteriosi - azione collaterale nei confronti di Fumaggine. Intervenire mensilmente alla dose di 400-450 ml a partire dalla fine di Gennaio.
POMACEE (melo, pero, cotogno)

- trattamenti autunno invernali
  - Ticchiolatura, Monilia, Batteriosi..........600 ml/hl
  - Nectria..........220 – 250 ml/hl
- trattamenti primaverili contro Ticchiolatura, Monilia, Septoriosi del pero, Batteriosi: 250 - 400 ml/hl, in funzione delle condizioni climatiche (piogge, temperature, bagnature), della pressione infettiva e dello sviluppo vegetativo della coltura.

Sospendere i trattamenti all'inizio della fioritura
Marciume del colletto 600 ml per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Pero - Colpo di fuoco. Trattamenti primaverili ed autunnali alla dose di 250-400 ml per 100 litri d'acqua.
Mandorlo - Corineo, Monilia, - trattamenti invernali alla dose di 700-900 ml per 100 litri d'acqua. Cancro batterico: 600-700 ml alla caduta delle foglie.
Albicocco - Corineo, Monilia - trattamenti invernali alla dose di 700-900 ml per 100 litri d'acqua. Cancro batterico: 600-700 ml alla caduta delle foglie.
Ciliegio - Monilia, Bolla - trattamenti invernali alla dose di 700-900 ml per 100 litri d'acqua. Cancro batterico: 600-700 ml alla caduta delle foglie. Marciume del colletto: 700-800 ml per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Pesco, Nettarine e Percoche - Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia, Bolla - trattamenti invernali alla dose di 700-900 ml per 100 litri d'acqua. Cancro batterico: 600-700 ml alla caduta delle foglie.
Susino - Corineo, Monilia, Maculatura batterica - trattamenti invernali alla dose di 700-900 ml per 100 litri d'acqua.
Su pesco, nettarine, percoche, albicocco, ciliegio, susino limitare i trattamenti al periodo invernale.
Fragola - Vaiolatura, Marciume del colletto, Batteriosi: trattamenti autunnali, invernali e alla ripresa vegetativa alla dose di 350-400 ml.
Olivo - Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o occhio di pavone: intervenire durante il periodo autunno-invernale alla dose di 450 ml.
Actinidia - Marciume del colletto: 700-800 ml per 100 litri d'acqua. Localizzare i trattamenti al colletto delle piante distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Fruttiferi a guscio (Noce, Nocciolo, Castagno) - Cancri rameali, antracnosi e batteriosi : trattamenti autunno-invernali alla dose di 600 ml; trattamenti primaverili - estivi alla dose di 450-550 ml.

ORTAGGI
Pomodoro - Peronospora: intervenire alla dose di 200-300 ml (pari a 1,2-2,4 l/ha) iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni (piogge, bagnature, elevata umidità) e ripetendoli preferibilmente ogni 7-8 giorni. In caso di grave rischio elevare la dose a ml 400.
Altri ortaggi:
Intervenire alla dose di 350-400 ml iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni.
Aglio, Cipolla, Cipolline, Scalogno - Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciumi batterici; **Pomodoro** - Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero. Azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melanzana** - Antracnosi, Moria delle piantine, azione collaterale su: Muffa grigia, Alternariosi; **Melone** (dose massima 3,2 litri di formulato per ettaro,), **Cocomero** (dose massima 3,2 litri di formulato per ettaro,), **Zucca** (dose massima 3,2 litri di formulato per ettaro,), **Zucchino, Cetriolo, Cetriolino** - Maculatura angolare, Peronospora, azione collaterale su: Muffa grigia, Marciume molle batterico; **CAVOLI** – Peronospora, Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella, azione collaterale su: Muffa grigia - Alternariosi; **Asparago** - Ruggine. Azione collaterale su: Muffa grigia (limitare i trattamenti a subito dopo la raccolta dei turioni); **Carciofo, Cardo** - Peronospora della lattuga, azione collaterale su Marciume molle batterico; **Finocchio, Sedano, Prezzemolo** - Cercosporiosi del sedano Septoriosi del sedano, azione collaterale su Marciume molle batterico; **ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi, porro** - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Batteriosi.

COLTURE INDUSTRIALI
Oleaginose Peronospora, antracnosi: 3,5-4 l/ha. Intervenire quando si sviluppano le condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.
Patata - Peronospora, Marciume molle, Alternariosi delle solanacee. Intervenire alla dose di 3,5-4 l per ettaro, iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Barbabietola da zucchero - Cercospora, Peronospora, Ruggine: intervenire alla dose di 3,5-4 l/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Tabacco - contro Batteriosi (*Pseudomonas tabaci*), antracnosi, peronospora: 3,5 – 4 l/ha, intervenire in semenzaio ed al trapianto effettuando 2-3 trattamenti ogni 8-10 giorni).
FLOREALI, ORNAMENTALI - Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi. Intervenire alla dose di 450 ml iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.
Cipresso - Cancro del cipresso: Intervenire alla dose di 900-1400 ml quando le condizioni sono favorevoli alle malattie e ripetendoli secondo necessità.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, etc.) e quelli contenenti Thiram.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo e di pero cuprosensibili (vedi oltre) il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.
Varietà di melo cuprosensibili: Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome beauty, Morgenduft, Staymau, Stayman red, Stayman Winesap, Black ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, commercio.
Varietà di pero cuprosensibili: Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard.
Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari od aver consultato il personale tecnico.
SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER ORTAGGI A FOGLIA, PATATA; 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER FRAGOLA, AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINE, SCALOGNO, CUCURBITACEE, MELANZANA, POMODORO; 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LE ALTRE COLTURE EDULI. SOSPEDERE I TRATTAMENTI AD INZIO FIORITURA PER LE POMACEE.
ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE
NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE STRADE.

Etichetta autorizzata con D.D del

14 DIC. 2011

12A01626

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 gennaio 2012.

Modifica del decreto 31 ottobre 2008 di ricostituzione della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 7 del 31 ottobre 2008 con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Latina (CISOA);

Vista la nota ministeriale prot. n. 38/0026588/07.06 del 23 dicembre 2011 relativa all'attribuzione dell'incarico di responsabilità ad interim della DTL di Latina, assegnata al dott. Raffaele Ieva;

Al fine di assicurare la continuità nei lavori della Commissione;

A parziale modifica del decreto suindicato;

Decreta:

Nella commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai con contratto a tempo indeterminato ecc. di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, le funzioni di Presidente sono svolte dal Dirigente della Direzione territoriale del lavoro, dott. Raffaele Ieva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale.

Latina, 31 gennaio 2012

Il direttore ad interim: IEVA

12A01535

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2011.

Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica dell'Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art.1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo Unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8 - novies, comma 5, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica dell'Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante «Nomina dei Ministri» con cui il dottor Corrado Passera è stato nominato Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica dell'Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia) è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 34

Tabella 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
in tecnica digitale - Anno 2012

Abruzzo e Molise (inclusa la provincia di Foggia)	A partire dal 7 maggio 2012 ed entro e non oltre il 23 maggio 2012

12A01629

DECRETO 14 dicembre 2011.

Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Calabria e Sicilia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art.1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Calabria e Sicilia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante «Nomina dei Ministri» con cui il dott. Corrado Passera è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Calabria e Sicilia è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 36

Tabella 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva
in tecnica digitale - Anno 2012

Calabria e Sicilia	A partire dall'11 giugno 2012 ed entro e non oltre il 30 giugno 2012

12A01630

DECRETO 14 dicembre 2011.

Definizione delle scadenze relative al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Puglia e Basilicata (incluse le province di Cosenza e Crotone).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con particolare riferimento all'art.1, comma 7, in base al quale le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 recante «Disposizioni urgenti

per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in cui si individua quale termine ultimo per il passaggio al digitale il 2012;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il «Testo unico della radiotelevisione»;

Visto l'art. 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il quale dispone che, al fine di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 2008, e successive modificazioni, con cui è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e in particolare l'art. 4;

Considerata la necessità di procedere alla fissazione della data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Puglia e Basilicata (incluse le province di Cosenza e Crotone);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante «Nomina dei Ministri» con cui il dott. Corrado Passera è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle scadenze

1. La data relativa al passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre dell'area tecnica della Puglia e Basilicata (incluse le province di Cosenza e Crotone) è definita nella tabella 1, allegata al presente decreto e costituente parte integrante di esso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 1, foglio n. 35

Tabella 1

Scadenze passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale - Anno 2012

Puglia e Basilicata (incluse le province di Cosenza e Crotone)	A partire dal 24 maggio 2012 ed entro e non oltre l'8 giugno 2012

12A01631

DECRETO 9 gennaio 2012.

Scioglimento della cooperativa «Domina Trasporti - Società cooperativa a r.l.», in Palo del Colle e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2.08.2202, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 20.11.10, effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa «Domina Trasporti - Società cooperativa a r.l.» con sede in Palo del Colle (Bari), costituita in data 7.09.2001 con atto a rogito del notaio dott. Di Marcantonio Paolo di Bari, n. REA BA-437696, Codice fiscale n. 05745930726, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18.09.1958, con studio in Bari, via Cardassi n. 59 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01251

DECRETO 9 gennaio 2012.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Agricola Piana del Sole Loconia - Canosa», in Canosa di Puglia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2.08.2202, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 6.10.10, effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Agricola Piana del Sole Loconia - Canosa» con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita in data 22.02.2006 con atto a rogito del notaio dott. D'Ambrosio Chiara di Canosa di Puglia (Bari), n. REA BA484914, codice fiscale n. 06426100720, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18.09.1958, con studio in Bari, via Cardassi n. 59 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01290

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «C.E.D. 2000 Centro Elaborazione Dati – Piccola Società Cooperativa», in Olevano sul Tusciano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2.08.2202, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.,

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il decreto ministeriale 15/09/2009 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «C.E.D. 2000 Centro Elaborazione Dati - Piccola Società Cooperativa» con sede in Olevano sul Tusciano (Salerno) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e l'avv. Paolo Castelluccio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 27/04/2011 del Ministero dello sviluppo economico con il quale è stato nominato commissario liquidatore della società «C.E.D. 2000 Centro Elaborazione Dati - Piccola Società Cooperativa» con sede in Olevano sul Tusciano (Salerno), l'avv. Alessandro Lefemine, in sostituzione dell'avv. Paolo Castelluccio, rinunciatario;

Vista la nota del commissario liquidatore avv. Alessandro Lefemine, pervenuta in data 16/12/201, con la quale rinuncia all'incarico per sopravvenuta incompatibilità;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Schiavo nato a Avellino il 18/02/1964 con studio in viale dei Tigli n.26/7, Ariano Irpino (Avellino) - 83031, è nominato commissario liquidatore della società «C.E.D. 2000 Centro Elaborazione Dati - Piccola Società Cooperativa» con sede in Olevano sul Tusciano (Salerno), C.F 02782730655, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente decreto ministeriale 15/09/2009, in sostituzione dell'avv. Alessandro Lefemine.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01250

DECRETO 16 gennaio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «ARS ET LABOR – Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Praiano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2.08.2202, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.,

Visto l' art. 1 legge n.400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;

Visto il decreto ministeriale 15/09/2009 del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la società «Ars et labor - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Praiano (Salerno) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Paolo Castelluccio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 27/04/2011 del Ministero dello sviluppo economico con il quale è stato nominato commissario liquidatore della società «Ars et labor - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Praiano (Salerno), l'avv. Alessandro Lefemine, in sostituzione dell'avv. Paolo Castelluccio, rinunciatario;

Vista la nota del commissario liquidatore avv. Alessandro Lefemine, pervenuta in data 20/12/2011, con la quale rinuncia all'incarico per sopravvenuta incompatibilità;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Schiavo nato a Avellino il 18/02/1964 con studio in viale dei Tigli n.26/7, Ariano Irpino (Avellino) - 83031, è nominato commissario liquidatore della società «Ars et labor - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Praiano (Salerno), codice fiscale n. 03611440656, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con precedente decreto ministeriale 15/09/2009, in sostituzione dell'avv. Alessandro Lefemine.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23.02.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A01291

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2012.

Avvio del procedimento volto a valutare l'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive quale il vectoring nello sviluppo di reti di nuova generazione. (Deliberazione n. 42/12/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 25 gennaio 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 d - supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108 così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2009, recante «Modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 18 dicembre 2009, L 337;

Viste le linee direttrici della commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le «Linee direttici»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la raccomandazione della commissione del 15 ottobre 2008 «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

Vista la raccomandazione della commissione relativa all'accesso regolamentato alle reti di nuova generazione del 20 settembre 2010 (Raccomandazione NGA);

Vista la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009 recante «Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 111;

Vista la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n. 13;

Vista la delibera n. 1/12/CONS dell'11 gennaio 2011 recante «Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione» pubblicata nel sito web dell'Autorità il 18 gennaio 2012 in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato il recente sviluppo di nuove tecniche trasmissive, quali il vectoring, il line bonding ed il phantom mode, applicabili alle tecnologie VDSL e VDSL2 ed in grado di introdurre significativi miglioramenti in termini di velocità trasmissiva sulle reti FTTC;

Considerato che l'uso di tali tecniche trasmissive non è al momento compatibile con l'obbligo, imposto a Telecom Italia con delibera n. 731/09/CONS, di fornire i servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame (sub-loop unbundling);

Ritenuto opportuno, per non limitare la diffusione delle summenzionate nuove tecniche trasmissive, avviare un procedimento volto a valutarne l'impatto regolamentare nell'ambito dello sviluppo delle reti di nuova generazione al fine di rimodulare eventualmente gli attuali obblighi di fornitura del servizio di sub-loop unbundling sulla rete in rame;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato un procedimento istruttorio volto a valutare l'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive, quale il vectoring, nello sviluppo delle reti di nuova generazione al fine di riesaminare gli obblighi di fornitura del servizio di sub-loop unbundling attualmente vigente in capo a Telecom Italia.

2. Il responsabile del procedimento è l'ing. Ilaria Gallina, funzionario della direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni dei soggetti interessati nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quando indicato dall'art. 12 del codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 25 gennaio 2012

Il Presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

12A01746

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2012.

Avvio del procedimento volto a valutare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete. (Deliberazione n. 43/12/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 25 gennaio 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 – supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 – supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L. 108 così come modificate dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, recante «Modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica» pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 18 dicembre 2009, L 337;

Visti, in particolare, gli articoli 6, 7 e 12 della direttiva quadro e l'art. 5 della Direttiva accesso così come modificati dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

Vista la Raccomandazione della Commissione relativa all'accesso regolamentato alle reti di nuova generazione del 20 settembre 2010 (Raccomandazione *NGA)*;

Vista la delibera n. 622/11/CONS del 22 novembre 2011 recante «Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e condivisione di infrastrutture», pubblicata sul sito web dell'Autorità il 17 gennaio 2012 ed in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la delibera n. 1/12/CONS dell'11 gennaio 2011 recante «Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione», pubblicata sul sito web dell'Autorità il 18 gennaio 2012 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerati dunque i poteri di cui l'Autorità dispone ai fini dell'imposizione di obblighi simmetrici, ossia non gravanti unicamente sull'operatore detentore di un significativo potere di mercato, in materia di condivisione di infrastrutture di rete di cui all'art. 12 della Direttiva Quadro i quali sono richiamati dall'art. 8 della recente delibera n. 622/11/CONS;

Considerate le iniziative di investimento in reti di accesso di nuova generazione in corso di realizzazione o pianificazione da parte dei principali operatori di rete fissa e gli obiettivi per lo sviluppo delle reti di nuova generazione previsti dall'Agenda Digitale europea;

Ritenuto opportuno avviare, come previsto dall'art. 33 della delibera n. 1/12/CONS, un apposito procedimento volto a verificare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come bottleneck – ossia la cui duplicazione risulti economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile – e dunque a definire le condizioni per l'accesso a tali infrastrutture;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

Delibera:

Art. 1.

Avvio del procedimento

1. È avviato un procedimento istruttorio volto a verificare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come bottleneck ed a definire le condizioni per l'accesso a tali infrastrutture.

2. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Ambrosio, funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Assetti.

3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:

a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;

b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni dei soggetti interessati nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

c. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quando indicato dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 25 gennaio 2012

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

12A01765

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 8 febbraio 2012.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. (Deliberazione n. 18098).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche;

Visti, in particolare, gli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120;

Viste le deleghe regolamentari conferite alla CONSOB dai citati articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis*;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e le successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 9 dicembre 2011 ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

Art. 1.

Nel regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, dopo il Capo I, Titolo V-*bis*, Parte III, è inserito il seguente Capo:

«Capo I-*bis*
Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo

Art. 144-*undecies*.1
Equilibrio tra generi

1. Le società con azioni quotate prevedono che la nomina degli organi di amministrazione e controllo sia effettuata in base al criterio che garantisce l'equilibrio tra generi previsto dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, 148, comma 1-*bis*, del Testo unico, e che tale criterio sia applicato per tre mandati consecutivi.

2. Gli statuti delle società quotate disciplinano:

a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre;

b) le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi;

c) le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis*, del Testo unico.

3. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

4. In caso di inottemperanza alla diffida prevista dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis*, del Testo unico, la Consob fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere e applica le sanzioni, previa contestazione degli addebiti, ai sensi dell'art. 195 del Testo unico e tenuto conto dell'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.»

Art. 2.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Milano, 8 febbraio 2012

Il Presidente: VEGAS

12A01803

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

Nomina del Conservatore del Registro delle imprese

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese, con deliberazione n. 9 in data 26 gennaio 2012, ha nominato il dott. Giacomo Mazzarino, Dirigente dell'Area semplificazione e informazione alle imprese, conservatore del Registro delle imprese ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12A01533

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le imprese sotto indicate, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari (art. 14 d.lgs. 251/1999) della Camera di commercio di Varese. I relativi punzoni, restituiti alla Camera di commercio di Varese, sono stati deformati.

Denominazione e sede-marchio:

La Bottega Orafa di Fidanza Maurizio, via XXV Aprile, 115, Luino - 219/VA; Orlandi Giorgio e Nozzolino Vittorio snc, via Monte Rosa, 11, Gallarate - 364/VA; Bazar 33 sas di Forlini Luigi e C. in liquidazione, viale Garibaldi, 27, Gavirate - 369/VA; Vivieffe S.r.l., via Vitt. Veneto, Ferno - 422/VA; Ceriotti Guido, via Mauro Macchi, 15, Samarate - 427/VA; I Gioielli di Giò di Navarro Angelito Giovanni, via XX Settembre, 57, Sesto Calende - 453/VA.

Si prende atto della denuncia, sporta da Colombo Maurizio, legale rappresentante della ditta Colombo Maurizio s.u.r.l., con sede a Gallarate (VA), via Virgilio, 9, marchio identificativo 447/VA, di smarrimento di un punzone di seconda grandezza.

12A01534

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiroxan».

Decreto n. 13 del 27 gennaio 2012

Specialità medicinale per uso veterinario Spiroxan (spiramicina+metronidazolo) compresse aromatizzate divisibili per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Monza-Brianza) - viale Colleoni n.15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Ceva Sante' Animale nello stabilimento sito in Z.I. De Très Le Bois, B.P. 1372, 22603 Loudeac Cedex, Francia.

Ceva Salute Animale S.p.a. nello stabilimento sito in via Leopardi 2/C - 42025 Cavriago (Reggio Emilia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Spiroxan - 10: 750.000 UI + 125 mg (spiramicina+metronidazolo) - 4 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104380011;

Spiroxan-20: 1.500.000UI+250mg(spiramicina+metronidazolo) - 4 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104380023.

Composizione:

Spiroxan - 10 ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Spiramicina 750.000 U.I.;

Metronidazolo 125 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Spiroxan - 20 ogni compressa contiene:

Principio attivo:

Spiramicina 1.500.000 U.I.;

Metronidazolo 250 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: infezioni della cavità orale: stomatiti, gengiviti, alitosi, periodontiti.; infezioni della sfera oro.nas-laringea; amigdaliti, sinusiti, ootiti ecc; infezioni polmonari; infezioni dei tessuti ghiandolari: ghiandole salivari, mammarie, anali e lacrimali; infezioni cutanee di tipo necrotico; trattamento coadiuvante delle turbe infettive e parassitarie del tubo digerente; infezioni diverse: osteomieliti, metriti; coccidiosi, toxoplasmosi.

Causate dai seguenti patogeni sensibili a spiramicina:

Gram positivi: Actinomices spp., Clostridium perfringens, Clostridiums pp., Stafilococci, Streptococci.

Gram negative: Campylobacter spp., Chlamidiae spp., Rickettsie, Spherophorus spp.

altri: Mycoplasma spp., Toxoplasma.

Causate dai seguenti patogeni sensibili a metronidazolo:

Gram negativi: Bacteroides spp., Spirochete.

altri: Entamoeba, Giardia, Trichomonas.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi se conservato a una temperatura inferiore a 25°C.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A01550

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Abilitazione della società Certy Ceq S.r.l. di Catania ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 12404 del 23 dicembre 2011, la Società CERTY CEQ S.r.l. con sede in Catania, via Duca degli Abruzzi n. 9, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006);

Aggregati (EN 13055-1:2002/AC 2004, EN 13055-2 :2004, EN 13383-1 :2002/AC 2004, EN13450 :2002/AC 2004, EN13139:2002/AC 2004, EN12620:2002, EN13043:2002/AC 2004, EN13242:2002+Al :2007).

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 12794: 2005+ Al :2007/AC2008, EN 15037-1:2008, EN 15258:2009, EN 12737:2008, EN 14991:2007, EN 14992:2007, EN 15050:2007, EN 14843:2007, EN 13224: 2004+ A1:2007, EN 13225: 2004/AC 2006, EN 14844: 2006, EN 13693: 2004+ A1:2009, EN 13747: 2005+ A1:2008, EN 13978-1: 2005, EN 1168: 2005+ A2:2009)

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A01536

Rinnovo dell'abilitazione della società Tecno Piemonte S.p.a. in Lenta ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 12402 del 23 dicembre 2011, la società TECNO PIEMONTE S.p.a., con sede in Lenta (VC) Strada Statale Valsesia 20, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Prodotti Prefabbricati in cls (EN1520:2004);

Geotessili (EN13249:2000/A1 :2005, EN13250:2000/A1 :2005, EN13251:2000/Al :2005, EN13252:2000/A1 :2005, EN13253: 2000/A1 :2005, EN 13254: 2000 AC:2003/A1:2005, EN 13255: 2000 AC:2003/A1:2005, EN 13256: 2000 AC:2003/Al:2005, EN 13257: 2000 AC:2003/A1:2005, EN 13265: 2000/AC:2003/A1:2005);

Calci da costruzione (EN 459-1: 2010);

Aggregati (EN13055-1:2002/AC :2004, EN13139:2002/AC :2004, EN13383-1:2002, EN12620:2002+A1:2008, EN13043:2002/AC:2004, EN13242:2002+A1:2007, EN 13450:2002);

Prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 934-2: 2009, EN 934-4:2009).

Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova:

Ancoranti (ETAG 001-1:1997, ETAG 001-2:1997, ETAG 001-3:2010, ETAG 001-4:2006, ETAG 001-5:2008).

L'abilitazione disposta con il suddetto decreto decorre dalla data dell'11 febbraio 2012 e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A01537

Rinnovo dell'abilitazione della società Istituto Giordano S.p.a. in Bellaria I.M. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 12403 del 23 dicembre 2011, la società ISTITUTO GIORDANO S.p.a. con sede in Bellaria I.M. (RN) via Rossini 2, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova:

Pannelli a base di legno (EN 13986:2002),

Cementi (EN 197-1:2000/A1:2004+A3:2007);

Organismo di Certificazione ed Ispezione:

Camini (EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007, EN 12446:2003, EN 1856-1:2003, EN 1856-2:2009),

Geotessili (EN13249:2000, EN13250:2000, EN13251:2000, EN13252:2000, EN13253: 2000, EN 13254: 2000, EN 13255: 2000, EN 13256: 2000, EN 13257: 2000, EN 13265: 2000),

Calci da costruzione (EN 459-1: 2010),

Murature e prodotti correlati (EN 998-2:2003, EN 771-1: 2003, EN 771-2: 2003),

Aggregati (EN13055-1: 2002, EN13139: 2002, EN12620: 2002, EN13043: 2002, EN13242: 2002),

Prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 934-2: 2001);

Organismo di Prova:

Murature e prodotti correlati (EN 845-1:2003+A1:2008, EN 845-2:2003, EN 845-3:2003+Al:2008).

L'abilitazione disposta con il suddetto decreto decorre dalla data del 19 maggio 2011 e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A01538

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla «Costanza S.r.l. - Società fiduciaria», in Treviso.

Con D.D. 30 gennaio 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con D.D. 26 marzo 2003, alla Società «Costanza S.r.l. - Società fiduciaria», con sede legale in Castelfranco Veneto (TV), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 03766250264, deve intendersi riferita alla «Costanza S.r.l. - Società fiduciaria», con sede legale in Treviso, a seguito della variazione della sede legale.

12A01530

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Afir S.r.l.», in Bologna.

Con D.D. 30 gennaio 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 20 gennaio 1982, modificata in data 26 febbraio 1987, alla Società «AFIR S.r.l.», con sede legale in Bologna, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 03116140371, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

12A01531

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Viscontea Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 30 gennaio 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con D.D. 11 dicembre 2008, alla Società «Viscontea fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 06223270965, è dichiarata decaduta su istanza della Società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

12A01532

Estensione dell'autorizzazione alla società ITC - C.N.R. Istituto per le tecnologie della Costruzione, in San Giuliano Milanese a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 2 febbraio 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l'Organismo ITC - C.N.R. Istituto per le Tecnologie della Costruzione, con sede in via Lombardia n. 49 - 20098 S. Giuliano Milanese (MI), già Organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE ad altri prodotti da costruzione. Ai sensi dell'art. 8, decreto del presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, l'Organismo ITC - C.N.R. Istituto per le Tecnologie della Costruzione è riconosciuto Organismo di Prova per la norma EN 14963:2006, limitatamente ai requisiti essenziali di cui al comma 5 dell'art. 9 dello stesso decreto del presidente della Repubblica n. 246/93 come autorizzati e specificati nel decreto. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156 del Ministero Attività produttive.

L'autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L'autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del Regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A01628

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-040) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00